

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

(2022-2024) DI ASPEM Malnate

INDICE

1. Premessa
2. Quadro normativo
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza
4. Il Rapporto tra Piano anticorruzione e “Modello 231”
5. Analisi di contesto
 - 5.1 Analisi di contesto esterno
 - 5.2 Analisi di contesto interno
 - 5.2.1 Analisi della struttura organizzativa
 - 5.2.2 Le attività svolte dalla ASPEM Malnate
 - 5.2.3 Aree di rischio
 - 5.2.4 La mappatura dei processi e delle aree di rischio
6. Analisi di aree specifiche di rischio
 - 6.1 Selezione e gestione del personale, conferimento di incarichi di lavoro autonomo e consulenze (analisi del processo organizzativo interno)
 - 6.2 Procedure per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e Forniture
7. Misure generali di contrasto alla corruzione
 - 7.1 Rotazione o misure alternative
 - 7.2 Cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi
 - 7.3 Divieto di *pantouflage*

7.4 Formazione

8 Monitoraggio del RPCT

9. Trasparenza

Legenda e principali riferimenti normativi

A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
C.I.V.I.T. Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
D.F.P. Dipartimento della Funzione Pubblica
G.P. Giunta Provinciale
O.d.V. Organismo di Valutazione
P.A. Pubblica Amministrazione
P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione
P.T.P.C. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
P.T.P.C.T. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
P.T.T.I. Programma Triennale di Trasparenza e Integrità
R.A.S.A. Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante
R.P.C. Responsabile Prevenzione della Corruzione
R.P.C.T. Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
R.P.D. (D.P.O.) Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer)
R.U.P. Responsabile Unico di Procedimento

Elenco delle principali leggi menzionate

Legge per esteso Abbreviazione

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato d.p.r. 3/1957

Nuove norme sul procedimento amministrativo l. 241/1990

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica l. 662/1996

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 d. lgs. 267/2000

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa d.p.r. 445/2000

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) d.lgs.165/2001

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) l. 311/2014

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.) d.lgs. 163/2006

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni d. lgs. 150/2009

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile l. 69/2009

Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) l. 136/2010

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) d.P.R. 207/2010

Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136

Piano straordinario contro le mafie d.p.c.m. 30.6.2011

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. d.l. 174/2012

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) l. 190/2012

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia d.l. 69/2013 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) d.lgs. 33/2013

Decreto legislativo 9 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) d.lgs. 39/2013

Codice in materia di protezione dei dati personali d. lgs. 196/2003

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni d.lgs. 150/2009

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d. lgs. 165/2001 d.p.r. 62/2013

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni l.56/2014

Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) l. 124/2015

1.Premessa

La legge 190/2012 stabilisce (art.1 c. 34) che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell'art.1 della Legge medesima si applichino anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (da ultimo vi veda P.N.A. 2019 pubblicato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019) prevede che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico nell'implementazione del Piano di Prevenzione della Corruzione possano fare perno sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi d.lgs. 231/01 qualora già posto in essere dall'ente, ma estendendone l'ambito di applicazione a tutti i reati considerati, dal lato attivo e passivo, nella L. n. 190 del 2012 anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente¹.

Tale integrazione serve ad evitare la moltiplicazione dei sistemi organizzativi interni, e l'annesso rischio di disapplicazione, incoerenza e/o perdita di efficacia delle misure di organizzazione, gestione e controllo individuate. L'integrazione medesima, tuttavia, non deve oscurare il fatto che, come la stessa ANAC riferisce, l'ambito applicativo del d.lgs. 231/2001 e quello della legge 190/2012 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei sistemi di prevenzione delineati dalle due discipline, sussistono differenze significative, soprattutto per quanto concerne la portata ultrapenalistica della nozione di anticorruzione di cui alla l. n. 190/2012.

ASPEM Malnate, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa anticorruzione, in relazione alle funzioni svolte ed alla propria specificità di società in controllo pubblico, ha integrato il modello 231 con le finalità della legge 190 del 2012 e le misure di trasparenza.

¹“Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere

pubblicati sul sito istituzionale”.

Il PNA2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito, in tema di mappatura del rischio, una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, indicando optando per l'adozione di un approccio di tipo sostanzialmente quantitativo. Quest'ultimo è stato superato dall'allegato metodologico al PNA 2019, che, ispirandosi ai più moderni standard internazionali di risk management, e tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA, ha espresso un chiaro indirizzo di favore nei confronti di un approccio di natura qualitativa.

Da un punto di vista di organizzazione delle fonti si segnala, inoltre, che il PNA 2019 si propone come testo di consolidamento (e quindi superamento) delle parti generali dei precedenti PNA, mentre non incide sulle parti speciali dei piani precedenti.

A tale proposito il documento in parola sottolinea come il processo di gestione del rischio corruttivo debba essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative efficaci e sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

In tale contesto il presente PTPCT è stato elaborato tenendo in considerazione quanto auspicato dall'ANAC nel PNA 2019, ossia la buona prassi di astenersi dall'introdurre misure gestione del rischio non strettamente necessarie (preferendo piuttosto razionalizzare e mettere a sistema quelle già esistenti) e di non implementare misure di prevenzione solo formali, compromettendo così l'attitudine delle stesse alla concreta neutralizzazione del rischio corruttivo.

I destinatari del presente Piano di prevenzione della corruzione sono:

- personale farmaceutico e non farmaceutico (per tale intendendosi anche eventuali lavoratori operanti in società in regime di distacco, collaboratori a progetto, stagisti, lavoratori interinali);
- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio dei Revisori;
- Organismo di Vigilanza;
- consulenti della Società;
- soggetti legati alla Società da contratti di fornitura e/o servizi (nei limiti di quanto espressamente formalizzato in specifiche clausole contrattuali).

1. Quadro normativo

La legge n. 190/2012, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito anche “Legge Anticorruzione”) entrata in vigore il 28 novembre 2012, mira a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto del fenomeno corruttivo, adeguando l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto della corruzione già ratificati dal nostro Paese.

In questo contesto l’obiettivo del legislatore è stato quello di creare un sistema che focalizzato sulla prevenzione (e non sulla repressione, già portata avanti dalla legislazione penalistica) dei fenomeni corruttivi, il cui perimetro semantico si è esteso oltre i confini del penalmente rilevante, andando a ricomprendere ogni condotta di *maladministration*, ossia di malfunzionamento dell’amministrazione/società a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. Tale approccio è stato da ultimo confermato nel PNA 2019, ove è specificato, tra l’altro, che “Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di “prevenzione della corruzione”, che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012” (pag. 10-13)”. L’Autorità ha quindi precisato che “con la legge 190/2012 non si modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione ma per la prima volta in modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio”.

Partendo da questi presupposti è stata elaborata una strategia di contrasto alla corruzione incentrata sulla creazione di contesti organizzativi sfavorevoli all’insorgenza del rischio corruttivo, sull’implementazione della capacità dell’ente di rilevare i casi di corruzione e di ridurne ex ante le opportunità.

A livello nazionale tale strategia viene gestita e promossa dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), che adotta il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA), con funzioni di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e le società pubbliche ai fini dell’adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La finalità del PTPCT è di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di

assunzione di decisioni non imparziali, con riguardo alle specificità ordinamentali e dimensionali di ciascun ente nonché del contesto territoriale, sociale, economico, culturale ed organizzativo in cui l'ente medesimo opera.

A livello decentrato si colloca il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT), documento di natura programmatica predisposto da ciascuna pubblica amministrazione/società, avente ad oggetto le cosiddette misure generali (ossia le misure di contrasto alla corruzione obbligatorie per legge) e le misure specifiche, elaborate in funzione delle peculiarità di ciascuna amministrazione/società pubblica.

La sottoposizione delle società a controllo pubblico, come la ASPEM Malnate alla normativa anticorruzione è stata definitivamente chiarita nella delibera Anac n. 1134/2017. Per meri fini di completezza si rammenta che la nozione di società a controllo pubblico è come definita dall'art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) in questi termini «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)»; la lett. b) definisce “controllo” «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il ruolo di RPCT viene attribuito al consigliere di Amministrazione neo insediato Roberto Bocchi.

Il PNA 2019 prende in considerazione il fatto che una delle principali difficoltà segnalate nelle richieste di chiarimenti rivolte all'Autorità attiene alla individuazione del RPCT da parte degli enti e società di piccole dimensioni con organici estremamente ridotti. In proposito il suddetto PNA rinvia alle soluzioni organizzative prospettate nelle linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, in cui si prevede che ove la società sia priva di dirigenti, l'incarico di RPCT può essere affidato a un profilo che garantisca comunque le competenze adeguate. In ASPEM Malnate il C.d.A. ha ritenuto che per l'esposizione diretta ai fornitori farmaceutici, il Direttore di Farmacia non possa rivestire la carica di RPCT, in quanto andrebbe a coincidere la figura di controllore e quella di controllato. In tale ipotesi, il

Consiglio di Amministrazione esercita una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato.

Il RPCT opera in condizioni di piena indipendenza, che gli vengono assicurate, oltre che dal fatto di non svolgere ruoli attivi in aree ad alto rischio corruttivo, dalle prescrizioni fornite da Anac.

Tra queste, al fine di garantire l'esercizio autonomo ed indipendente del ruolo di RPCT, la Delibera Anac n. 657/2018 prevede il potere dell'ANAC di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione. Anac inoltre distingue i provvedimenti di revoca del RPCT dalle misure discriminatorie: i primi possono essere oggetto di riesame ai sensi del comma 82 della L. n. 190 del 2012 e dell'art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 39 del 2013; per le altre occorre invece riferirsi al comma 7 della L. n. 190 del 2012, ultimo periodo. Inoltre, nel caso della revoca, è onere delle amministrazioni comunicare tempestivamente l'adozione degli atti corredati di tutta la documentazione. Se ANAC rileva la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, le amministrazioni provvedono al riesame del provvedimento laddove; fermo restando che non è possibile nominare un nuovo RPCT fino alla completa conclusione del procedimento di riesame del provvedimento di revoca. Nel caso di misure discriminatorie, l'ANAC può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e richiedere il riesame del provvedimento; qualora rilevi la possibile fondatezza può richiederne il riesame mediante delibera del Consiglio.

In conformità a quanto ribadito e ulteriormente specificato dall'Allegato 2 al PNA 2019, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza assolve alle seguenti funzioni:

- predisporre il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione curando, in fase di redazione, il massimo coinvolgimento di tutte le componenti del personale;
- provvede al monitoraggio, al controllo e all'aggiornamento annuale del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- segnala al Consiglio di Amministrazione i casi che potrebbero anche eventualmente integrare fenomeni di corruzione intesi in senso lato;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'Accesso Civico, entro i limiti che,

ovviamente, la relativa disciplina espressamente prevede;

- aggiorna il Piano entro il 31 gennaio di ogni anno.

- segnala al Consiglio di Amministrazione e all'ODV ex MOG 231 le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione. A tal fine il Consiglio di Amministrazione è tenuto a disporre le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

In caso di segnalazioni, il RPCT può acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti (da verbalizzare, o comunque da tracciare adeguatamente) nella misura in cui ciò consenta di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Con particolare riguardo ai dipendenti della Società, essi sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nel PTPC e a prestare collaborazione al RPCT.

Inoltre, ai sensi del presente Piano, conformemente a quanto più volte sottolineato dall'ANAC, il RPCT può verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono determinare anche solo potenzialmente ipotesi di corruzione e illegalità; nell'esercizio di tale funzione di controllo il RPCT può richiedere ai dipendenti, che hanno istruito un procedimento, di fornire motivazione per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 1, co.14 della l.190/2012, il presente Piano stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, con la relazione annuale da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione.

4 Rapporto tra Piano anticorruzione e “Modello 231”

L'Autorità anticorruzione ha in più sedi chiarito che per gli enti di diritto privato in controllo pubblico che si siano dotati del modello di organizzazione e gestione del rischio in osservanza di quanto prescritto dal d. lgs. n. 231/2001 la redazione del piano anticorruzione può consistere in un mero completamento del suddetto modello, volto ad estendere l'ambito della pianificazione delle misure di contrasto oltre i confini delle fattispecie penalmente rilevanti.

ASPEM Malnate si è dotata di un Modello di Organizzazione, che necessità, in ragione delle sopravvenienze normative intervenute negli ultimi mesi, di un ulteriore intervento di aggiornamento.

5. Analisi di contesto

L'analisi di contesto è il primo step dell'attività di risk management, finalizzata far emergere e ad interpretare le informazioni necessarie a:

- valutare come il rischio corruttivo possa concretizzarsi all'interno dell'organizzazione, favorito dalle peculiari caratteristiche dell'ambiente in cui essa opera e delle caratteristiche organizzative interne;

- valutare la struttura organizzativa e la disponibilità qualitativa e quantitativa di risorse umane, competenze, sistemi e tecnologie in relazione all'attuazione del processo di risk management.

L'obiettivo dell'analisi di contesto consiste nella definizione dei fattori abilitanti il rischio, gli indicatori di rischio, le aree di rischio, gli attori, le responsabilità, i compiti, i sistemi e i flussi informativi da attivare per una corretta attuazione del processo di risk management.

L'analisi di contesto si suddivide in analisi di contesto esterno e analisi di contesto interno.

5.1 Analisi di contesto esterno

In termini generali ed in linea con quanto precisato dall'ANAC, l'analisi del contesto esterno a ciascuna Amministrazione/società ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale essa opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Ciò sia avuto riguardo a possibili variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio di riferimento, sia con riguardo a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possano influenzarne l'attività. In particolare, nella predisposizione del PTPC uno dei principi metodologici suggeriti dall'ANAC è quello della "Prevalenza della sostanza sulla forma", secondo cui "Il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione.

Come chiarito dal PNA 2019.2021 l'analisi di contesto esterna può compiersi tenendo in considerazione sia fonti esterne all'amministrazione/società (dati giudiziari, studi criminologici/sociologici dotati di sufficiente autorevolezza) che fonti interne, come ad esempio la segnalazione di tentativi di corruzione occorsi nell'anno di riferimento. Sul fronte interno non sono emersi, anche a seguito di interlocuzioni informali condotte dall'RPCT, specifici e puntuali episodi che abbiano rivelato il tentativo di rendere "permeabile" la società a fenomeni o iniziative corruttive.

Particolarmente significativo e ricco di spunti, in tal senso, risulta il "Monitoraggio del fenomeno mafioso in Lombardia" curato da Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia Parte I, a cura dell'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli Studi di Milano in collaborazione con Polis Lombardia.

Per quanto specificamente concerne il territorio di Malnate si colloca al confine tra provincia di Varese e la provincia di Como, territori confinanti in provincia di Varese sono: Comune di Varese, Veduggio Olona, Cantello, Lozza; mentre per la provincia di Como troviamo Binago.

Il territorio di Malnate conta oggi circa 16.500 abitanti ed è stato interessato negli ultimi anni da fenomeni migratori che hanno fatto registrare un incremento della popolazione

straniera.

Storicamente l'economia di Malnate era basata sull'industria (tessile), sull'agricoltura specializzata (baco da seta) e sull'artigianato.

Negli anni settanta e ottanta del secolo scorso, ha visto una trasformazione che ha portato il territorio da una struttura agricolo/industriale a una struttura impiegatizia/operaia, con pendolari sia verso le piccole fabbriche presenti nel territorio Svizzero poco lontano, sia verso Milano.

Sempre negli anni Settanta e Ottanta va sottolineata la presenza sul territorio di organizzazioni locali affiliate all'ndrangheta calabrese, fenomeno dovuto all'individuazione del territorio di Varese come dimora per confinati e pentiti di medio calibro.

Questo ha portato ad azioni criminose prevalentemente operanti nel settore stupefacenti, sequestri di persona e traffico di valuta. Questi episodi di delinquenza, che anche se isolati, erano di notevole impatto sul territorio locale.

Attualmente il fenomeno non risulta più attivo ed è stato soppiantato da microcriminalità tipicamente di origine balcanica dedita a micro truffe e piccoli furti in appartamento.

Non ci risultano allo stato attuale infiltrazioni con richieste di tangenti nei confronti dei commercianti locali. Questo anche grazie ad una struttura di prevenzione svolta dalle forze dell'ordine, da una presenza minuziosa di educazione dei cittadini svolta dal comune con periodici seminari e alla presenza di comitati di quartiere piuttosto attenti e presenti sul territorio.

Un fattore di rischio potrebbe essere la specifica attenzione dedicata all'interesse dimostrato dalla criminalità nel settore delle farmacie private.

La ragioni di queste vulnerabilità sono diverse. E vanno da una diffusa impreparazione a tolleranze e omissioni indebite, ma soprattutto consistono in una certa genericità delle strategie preventive, comprensibile in un passato di inconsapevolezza ma del cui superamento si avverte oggi tutta l'urgenza. Ed è esattamente in questo contesto che si staglia la questione (più nuova) delle farmacie. Queste costituiscono una nervatura fondamentale del sistema sanitario, e in quanto imprese private offrono il vantaggio di essere sottoposte a ridotte attività di controllo. Gli ultimi anni, anche grazie alla preoccupazione serpeggiante tra gli operatori del settore, hanno rivelato come esse siano progressivamente diventate per i clan calabresi un autentico "oggetto del desiderio". Un bene di valore il cui acquisto diventa ottima occasione per riciclare capitali di provenienza illecita, ma anche per ampliare il patrimonio di relazioni sociali, oltre che per gestire traffici illegali di farmaci e di droghe di natura farmacologica, specie laddove si possa contare su medici compiacenti. Per ora riconducibile ad alcuni casi già noti agli esperti, la questione ha, a parere degli investigatori, una estensione di fatto ben maggiore

5.2 Analisi di contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che incidono sull'esposizione della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il grado di efficienza organizzativa della società.

Entrambi questi aspetti contraddistinguono il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

Con la presente analisi si metteranno in evidenza gli aspetti fondamentali, relativi alla natura giuridica, alla struttura organizzativa e alle attività di servizio svolte dalla Società, nell'ottica della previsione delle misure preventive finalizzate a garantire l'imparziale svolgimento delle attività di servizio pubblico che, da statuto, competono alla società.

5.2.1 Analisi della struttura organizzativa

La ASPEM è una Azienda Speciale interamente controllata dal Comune di Malnate.

Dal punto di vista organizzativo, il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale, a seguito dell'aggiornamento dello Statuto approvato con delibera del Consiglio Comunale nel luglio 2021, cui fanno capo sostanzialmente tutti i processi aziendali e il personale dipendente. Si evidenzia in particolare che la responsabilità legale è stata attribuita dal nuovo statuto, dal precedente direttore di farmacia al pPresidente del Consiglio di Amministrazione, oltre alla responsabilità civile prevista per i consiglieri nei casi di legge. Per tale ragione lo Statuto prevede la possibilità che il Consiglio Comunale approvi una indennità di carica per i consiglieri su proposta del CdA stesso.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, ad esempio, controllerà mensilmente a partire da febbraio 2022 la congruità degli ordini di acquisto emessi dal Direttore di Farmacia. Il consigliere Bocchi sarà altresì iscritto nel registro Anac in qualità di RASA.

L'Organo di Controllo è rappresentato dal collegio dei revisori che esercita il controllo contabile, oltre a vigilare sul rispetto dei principi di buona amministrazione, ivi compresa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato.

È prevista la nomina a far data da marzo 2022, in forma monocratica di un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001, che cura il funzionamento, l'aggiornamento e il controllo sull'osservanza del MOG. e provvederà all'eventuale revisione ed aggiornamento del presente regolamento.

5.2.2 Le attività svolte dalla ASPEM Malnate

La Società svolge le seguenti attività:

- gestione di una farmacia comunale nel Comune di Malnate;
- sono attribuibili altre attività socio sanitarie nei limiti dell'oggetto del nuovo Statuto.

La mappatura dei processi è stata compiuta nel precedente PTPCT, al quale si rinvia e rispetto al quale in questa sede verrà promossa una ulteriore azione di completamento.

Attraverso il sistema di “gestione del rischio” di corruzione si pongono in essere una serie di attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'operato dell'ente e ridurre la probabilità che l'evento corruttivo si verifichi.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 incentiva le amministrazioni a individuare nei propri piani puntuali obiettivi strategici, calibrati sulle caratteristiche specifiche del contesto esterno ed interno oggetto della preventiva analisi.

In quest'ottica ASPEM Malnate ha individuato i seguenti obiettivi strategici:

- ▶ Implementazione della mappatura dei processi (la cui definizione, come noto, non coincide con quella di procedimenti, avendo rispetto a quest'ultima una connotazione aziendalistica, anziché giuridica);
- ▶ Azioni di formazione, comunicazione e diffusione delle misure di contrasto individuate dal presente piano, in sinergia con i contenuti del MOG;
- ▶ Aggiornamento del regolamento per gli acquisti sottosoglia previsto per febbraio 2022;

Gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante in termini di comprensione effettiva della loro portata, quale presupposto ineludibile affinché gli strumenti medesimi possano produrre gli effetti sperati. In quest'ottica l'ANAC, nei diversi PNA ad oggi adottati, ribadisce che le misure di prevenzione della corruzione

devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili, che siano inoltre individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione di monitoraggio e i relativi termini.

5.2.3 Aree di rischio

Attraverso l'individuazione delle aree di rischio si isolano le attività che devono essere presidiate con particolare attenzione, mediante l'implementazione di misure di prevenzione calibrate sulle caratteristiche specifiche dei rischi cui ciascuna area risulta esposta.

L'individuazione delle aree di rischio è frutto di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica dell'impatto dell'eventuale fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

La Legge n. 190/2012 aveva già individuato delle particolari aree di rischio, comuni a tutte le amministrazioni. Successivamente con la Determinazione ANAC 12/2015 le aree di rischio "obbligatorie" sono state maggiormente specificate ed ampliate, divenendo aree generali del rischio.

Rispetto alle tipologie individuate in astratto dalle delibere ANAC (si veda in particolare la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) il presente Piano individua come aree di rischio proprie dell'attività societaria in concreto posta in essere quelle indicate nei prossimi paragrafi, per le quali si procederà alla ponderazione del rischio.

Per ogni area di rischio in esame la Società preliminarmente provvede ad un'autoanalisi organizzativa che le consenta di "fotografare" la complessità e la vulnerabilità al rischio dei singoli processi, al fine di individuarne criticità e punti di forza, in funzione della pianificazione delle conseguenti misure di intervento. L'utilizzo di indicatori permette di fornire un quadro informativo semplificato ed efficace delle dinamiche dei processi delle aree di rischio, consentendo di studiare e implementare misure specifiche di intervento o prevenzione dei rischi di corruzione. La progettazione di indicatori significativi comporta un lavoro di analisi approfondito e condiviso con la struttura organizzativa al fine di costruirne il sistema informativo e pertanto ciò comporta un impatto sull'attività dell'ente. Inoltre gli indicatori dovrebbero essere condivisi anche con gli stakeholder esterni, al fine di capire se le informazioni raccolte, sono in grado di assolvere alla loro esigenza informativa.

5.2.4 La mappatura dei processi e delle aree di rischio

Sono in corso di mappatura a partire da inizio 2022 i principali processi e procedimenti che la società pone in essere e, per ognuno di questi, sono stati ipotizzati i possibili eventi di corruzione.

Qualora la ponderazione del rischio di corruzione dia un esito corrispondente alle categorie “trascurabile” o “medio – basso”, non si ritiene necessario prevedere la corrispondente misura di prevenzione del rischio. Tuttavia, qualora alcuni processi, se pure con un peso di rischio inferiore alla soglia della rilevanza, siano ritenuti significativi, al fine del contesto specifico in cui sono attuati, vengono in ogni caso previsti anche le misure di prevenzione del rischio, la loro tipologia ed il soggetto responsabile al trattamento, in modo da essere equiparati ai processi a rischio di corruzione con un peso superiore.

6. Analisi di aree specifiche di rischio

6.1 Selezione e gestione del personale, conferimento di incarichi di lavoro autonomo e consulenze

La disciplina del reclutamento del personale delle società pubbliche è contenuta nel d. lgs. 175/2016 (testo sulle società pubbliche), cui si conforma il regolamento societario. Le società pubbliche non sono riconducibili alla nozione di «pubblica amministrazione» definita dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001). Cionondimeno, è incontrovertibile il fatto che le società *in house*, come sarebbe l’Azienda Speciale Malnate, rappresentino delle proiezioni esterne del Comune di riferimento, che esprime – sulle società medesime -il cd. controllo analogo (ossia lo stesso tipo di controllo che esprime nei confronti dei propri uffici interni).

Il dato appena rilevato impatta sulle regole che presidiano le scelte di assunzione del personale, che – sebbene non del tutto equivalenti a quelle in materia di concorsi pubblici – non possono prescindere dal rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.

Più nello specifico, in materia di reclutamento del personale, la ASPEM Malnate, in quanto società a controllo pubblico, è tenuta, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 175/2016, al rispetto dei principi generali previsti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Il legislatore dunque impone il rispetto dei *soli* principi del Testo del pubblico impiego. Per quanto, invece, concerne la disciplina di dettaglio, essa è rimessa alla emanazione di regolamenti da parte di ciascuna società.

La società ha aggiornato tale regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione nel gennaio 2022.

Tipo di evento a rischio: Reclutamento del personale

Eventi di corruzione o di cattiva amministrazione ipotizzabili: scelta di personale dipendente privo dei requisiti professionali adeguati, o selezionato comunque in modo non trasparente ed imparziale;

Key risk indicator: elevato interesse esterno; discreta discrezionalità del decisore;

Misura preventiva già in essere: aggiornamento del regolamento di selezione del personale ad inizio 2022.

Ulteriori misure preventive:

- predeterminazione analitica dei criteri di valutazione delle candidature, con particolare riferimento al rilievo, in termini di punteggio, da riconoscere ai vari titoli astrattamente presentabili dai candidati (dottorati, corsi post-laurea, etc.) e annessa pubblicazione di tali criteri in sede di avviso;
- esplicitazione della regola per cui la commissione deve essere composta da almeno tre commissari;
- pubblicazione dei cv. dei commissari, contestualmente alla nomina degli stessi;

- verbalizzazione delle sedute nell'ambito delle quali vengono assegnati i punteggi ai vari candidati e approvazione dei suddetti verbali da parte del C.d.A.
- in linea con quanto sancito da Anac, inserimento in sede di assunzione, di una clausola con cui il dipendente attesta l'insussistenza del divieto ex art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001;
- monitoraggio sul rispetto dei doveri di astensione da parte dei commissari in caso di conflitti di interesse;

Responsabili dell'attuazione delle misure: RPCT e C.d.A.

Tempistica di monitoraggio: annuale

Tipo di evento a rischio: Conferimento incarichi lavoro autonomo e di consulenze
Eventi di corruzione o di cattiva amministrazione ipotizzabili: scelta di professionisti o consulenti privi dei requisiti professionali adeguati, o selezionati comunque in modo non trasparente ed imparziale;

Key risk indicator: elevato interesse esterno; significativa discrezionalità del decisore

Misura preventiva già in essere: nessuna

Livello del rischio: Medio

Misure preesistenti: nessuna

Nuove misure preventive:

- Predisposizione di modelli di attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- Pubblicazione sul sito delle dichiarazioni prodotte;
- Verifica, anche a campione, circa l'insussistenza di cause ostative alla nomina di consulenti, incarichi professionali, componenti di Commissioni (di gara, di concorso), mediante analisi di quanto dichiarato e riscontro (per quanto possibile) tramite interrogazione delle banche dati a disposizione;

Responsabili dell'attuazione delle misure: RPCT e C.d.A.

Tempistica di monitoraggio: annuale

6.2 Procedure per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (analisi del processo organizzativo interno)

La società, in quanto organismo di diritto pubblico, è tenuta ad applicare il Codice dei contratti pubblici, ossia il d. lgs. n. 50/2016. Con specifico riferimento agli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea la società, come ogni amministrazione aggiudicatrice, può dotarsi di un atto di regolamentazione interna, che disciplini, in conformità con gli artt. 30 e 36 del codice dei contratti nonché (per le procedure la cui determina a contrarre sia anteriore al 31 dicembre 2021) l'art. 1 del d.l. n. 76/2020 come convertito dalla l. n. 120/2020.

La società si è dotata di tale regolamento, puntualmente pubblicato nel menu "società trasparente", approvato con seduta del CdA di gennaio 2022.

Tipo di evento a rischio: conduzione non imparziale delle procedure di gara con effetti distorsivi sulla concorrenza

Eventi corruttivi o di cattiva amministrazione ipotizzabili: scelte di operatori economici non rispetto all'oggetto della prestazione

Key risk indicator: elevato interesse esterno; significativa discrezionalità del decisore-

Misura preventiva già in essere: rispetto della disciplina di cui al codice dei contratti pubblici e alle annesse linee guida Anac.

Livello del rischio: medio

Nuove misure preventive:

- Nomina di Organismo di Vigilanza esterno con qualifiche specifiche (avvocato patrocinante al T.a.r.) entro marzo 2022.
- Predeterminazione, mediante atto a contenuto generale da pubblicare sul sito, dei criteri per la nomina dei commissari di gara;
- Pubblicazione, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, dei cv dei commissari;
- monitoraggio sul rispetto dei doveri di astensione da parte dei commissari in caso di conflitti di interesse;
-

Responsabili dell'attuazione delle misure: RPCT, RUP e C.d.A.

Tempistica di monitoraggio: annuale

Tipo di evento a rischio: affidamento non imparziale di appalti di importo inferiore a 40.000 euro (servizi e forniture) o inferiore ad 150.000 euro (lavori)² per i quali la società può ricorrere alla procedura dell'affidamento diretto.

Eventi corruttivi o di cattiva amministrazione ipotizzabili: scelte degli operatori economici non adeguate rispetto al fabbisogno della Società

Key risk indicator: elevato interesse esterno; significativa discrezionalità del decisore

Misura preventiva già in essere: adozione entro febbraio 2022 di un regolamento dedicato agli acquisti sottosoglia aggiornato.

Livello del rischio: medio

² Per le procedure la cui determina a contrarre sia anteriore al 31 dicembre 2021 si vedano le soglie di affidamento diretto previste dall'art. 1 del d.l. n. 76/2020, come convertito con l. n. 120/2020.

Nuove misure preventive:

- Revisione generale del regolamento per gli acquisti sottosoglia, al fine di conferire ad esso un maggior grado di analiticità, soprattutto con riferimento alle modalità di affidamento diretto;
- rispetto, nel caso di procedure ad invito che coinvolgano un numero limitato di operatori economici, del criterio della rotazione, fatte salve le limitate ipotesi in cui le linee guida Anac n. 4 consentono di derogarvi.

Responsabili dell'attuazione delle misure: RPCT, C.d.A.

Tempistica di monitoraggio: annuale

Tipo di evento a rischio: gestione degli ordini di acquisto farmaceutici

Eventi corruttivi o di cattiva amministrazione ipotizzabili: incongrua quantificazione dell'entità delle forniture di volta in volta richieste, con conseguenti esuberanti di magazzino:

Key risk indicator: elevato interesse esterno; significativa discrezionalità del decisore

Misura preventiva già in essere: controllo mensile curato dal CdA in merito all'entità degli acquisti posti in essere dal Direttore; assunzione di una nuova responsabile amministrativa per verifica puntuale mensile delle fatture di acquisto farmaceutiche e dei pagamenti bancari.

Livello del rischio: basso

Nuove misure preventive:

- Verbalizzazione degli esiti delle riunioni di controllo mensile;

-

Responsabili dell'attuazione delle misure: C.d.A.

Tempistica di monitoraggio: annuale

7. Misure generali di contrasto alla corruzione

7.1 Rotazione o misure alternative

Tra i principali fattori di rischio di corruzione vi è la circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

In base all'art. 1, co. 10, lett. b) della l. 190/2012 il RPCT deve verificare *«l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione»*. Per contenere tale rischio è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle Società in controllo pubblico, compatibilmente con le esigenze organizzative della società medesima.

Questa misura implica una più elevata frequenza del *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. Ciò, tuttavia, non deve determinare l'ulteriore, e non meno allarmante, rischio di sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico, soprattutto nell'ambito di piccole realtà, in cui le risorse di personale a disposizione sono estremamente contenute.

In considerazione delle ridotte dimensioni di ASPEM Malnate non è possibile adottare la misura della rotazione. Cionondimeno, la società

ritiene di poter ricorrere a misure alternative. Come riconosciuto dalla stessa Anac, infatti, nei casi di impossibilità le amministrazioni devono provvedere ad indicare all'interno del proprio PTPCT, misure alternative che favoriscano una maggiore partecipazione del personale alle attività del proprio ufficio.

Si implementerà da marzo 2022 la distinzione tra ordine alle Ditte effettuato dal Direttore di farmacia e riordino ai grossisti effettuato da farmacista con maggiore anzianità aziendale in modo da evitare che lo stesso soggetto abbia la responsabilità unica degli acquisti farmaceutici.

7.2 Cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

L'inesistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità a ricoprire incarichi presso la Società deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, e pubblicata sul sito web aziendale nella sezione Società trasparente.

Le misure da adottare in questo ambito sono le seguenti: a) negli eventuali interPELLI per l'attribuzione degli incarichi debbono essere inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento e le cause di incompatibilità e le conseguenze della loro mancata segnalazione; b) i soggetti interessati dovranno rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e d'incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause d'incompatibilità va rinnovata annualmente e qualora le situazioni d'incompatibilità si presentano nel corso del rapporto, esse vanno immediatamente comunicate.

Oltre alla dichiarazione occorre che gli interessati a partecipare a nomine relative al conferimento di incarichi presso la Società presentino apposito curriculum vitae attestante le attività professionali svolte, gli altri incarichi attualmente in essere o cessati, ricevuti presso altri enti, anche privati, /società/ soggetti giuridici / associazioni / fondazioni ect. Al RPCT, individuato dall'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 come il soggetto tenuto a far rispettare in prima battuta le disposizioni del decreto medesimo, è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'ANAC.

Qualora, quindi, il RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. n. 39 o di una situazione di incompatibilità, deve avviare un procedimento di accertamento. Accertata, quindi, l'insussistenza della causa di inconferibilità dell'incarico, il RPCT dichiara la nullità della nomina e procede alla verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.

Il suddetto procedimento deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio affinché possa garantirsi la partecipazione degli interessati. L'atto di contestazione, da portare a conoscenza anche dei soggetti che hanno conferito l'incarico, oltre a contenere una brevissima indicazione del fatto, della norma ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, contiene anche l'invito a presentare memorie a discolta, in un termine congruo, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa (tendenzialmente non inferiore a cinque giorni).

Nel differente caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, l'art. 19 del decreto legislativo 39/2013, prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPC, dell'insorgere della causa di incompatibilità. Ciò comporta, per il RPCT, il dovere di avviare un solo procedimento, quello di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità. Una volta accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPC contesta all'interessato l'accertamento compiuto. Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che impongono, in assenza di una opzione da parte dell'interessato, l'adozione di un atto, da parte dell'organo che ha conferito l'incarico, con il quale viene dichiarata la decadenza dall'incarico. Tale atto viene adottato su proposta del RPCT. In questo caso l'accertamento è di tipo oggettivo: basta accertare la sussistenza di una causa di incompatibilità.

7.3 Divieto di *pantouflage*

Con delibera 1090 del 16 dicembre 2020 l'Anac ha puntualizzato come la disciplinazione in tema di divieto di *pantouflage* sia applicabile anche alle società pubbliche. L'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...), non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Questa norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del suo rapporto con la Pubblica Amministrazione/Società pubblica per evitare che l'attività svolta come dipendente pubblico costituisca un'occasione per accordi fraudolenti con imprese o soggetti con cui entra in contatto.

In conseguenza di tale divieto il RPCT assume iniziative per fare in modo che:

- a) **nei nuovi** contratti di assunzione del personale venga inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con la Società a favore dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente stesso;
- b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, va inserita, a pena di esclusione, la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della Società ASPEM Malnate che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali;
- c) verrà disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

7.4 Formazione

Entro il triennio 2022-2024, ASPERM Malnate, nella persona del RPCT d'intesa col C.D.A., valuta la possibilità di organizzare, per i propri dipendenti ed organi amministrativi, un seminario dedicato alla conoscenza, all'approfondimento e alla divulgazione dei contenuti del presente PTPC e al rapporto tra questo e il modello 231.

8. Monitoraggio del RPCT

Il RPCT, anche al fine di un costante monitoraggio del presente PTPC svolgere i seguenti compiti:

- a) redige/elabora i relativi aggiornamenti di tale Piano triennale, da sottoporre annualmente entro la data stabilita dall'ANAC all'approvazione del C.d.A.
- b) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché, propone al Consiglio di Amministrazione modifiche qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero, nel caso di intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- c) redige e pubblica annualmente, entro il termine stabilito dall'ANAC, sul sito web aziendale nella sezione Amministrazione trasparente i risultati dell'attività svolta.

9 Trasparenza

La trasparenza amministrativa, quale risvolto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., è stata oggetto nell'ultimo decennio di una serie di interventi legislativi mirati a rendere sempre più accessibili e fruibili dati, informazioni e documenti, per rispondere alla necessità di conoscenza totale da parte del cittadino dell'attività delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche.

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha imposto alle pubbliche amministrazioni una serie di obblighi in materia di trasparenza "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (articolo 1, c. 1) e ha altresì introdotto il diritto di accesso civico.

Con il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, sono state poi apportate rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 33/2013: il nuovo decreto, ispirato al “Freedom Of Information Act (FOIA)”, ha ampliato ulteriormente gli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, soprattutto, ha potenziato anche l'istituto dell'accesso civico. Il rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un fondamentale strumento di diffusione e affermazione della cultura della legalità, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

Negli scorsi anni si è posto il tema della applicabilità o meno della sopramenzionata disciplina della trasparenza alle società pubbliche, che non rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni ex d. lgs. n. 165/2001. Sul punto Anac ha espresso in modo chiarissimo l'applicazione della suddetta disciplina alle società pubblico. Gli atti in tal senso più significativi sono i seguenti:

-la deliberazione n. 8 del 15 giugno 2015, «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;

- la deliberazione n. 1134 del 8 novembre 2017 «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» (si veda in particolare pag. 32).

La Società, in coerenza con tutto quanto precede, pubblicherà a febbraio 2022 nel menu “Società Trasparente”, nella sottocartella “altri contenuti” un modello di istanza di accesso civico.

Non risulta ancora istituito il “registro degli accessi”, previsto dalle Linee Guida Anac approvate con Deliberazioni Anac nn. 1309 e 1310/2016 che ne raccomandano la tenuta e la pubblicazione al fine, di consentire il monitoraggio sull'attuazione dell'accesso generalizzato da parte di Anac e, dall'altro, di favorire un confronto costruttivo tra Pubbliche Amministrazioni e le società pubbliche chiamate ad applicarlo.

Si tratta di una raccolta delle richieste di accesso presentate nelle sue diverse forme dell'accesso civico generalizzato, dell'accesso civico semplice e dell'accesso documentale.

Il registro sarà organizzato in elenco con l'indicazione, per ciascuna richiesta, dell'oggetto, della data, dell'esito e della data della decisione, omettendo dati personali.

Ai fini della pubblicazione, l'elenco sarà aggiornato con cadenza almeno semestrale.

Tale registro verrà pubblicato nel menu "Società Trasparente" nella sottocartella "Accesso civico".

In materia, si ritiene utile segnalare l'importanza della Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, 2 aprile 2020, n. 10 che ha stabilito che l'accesso civico generalizzato debba trovare applicazione anche nella materia dei contratti pubblici, sia in fase di gara che in fase di esecuzione, pronunciandosi così per l'applicabilità dell'accesso civicogeneralizzato agli atti delle procedure di appalto, anche con riferimento alla fase esecutiva del contratto.

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 al comma 3 dispone che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono essere pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a quando producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Per quanto concerne il rapporto tra l'obiettivo della trasparenza e il rispetto della normativa sulla privacy l'ordinamento è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), è imprescindibile che gli enti soggetti alla disciplina sulla trasparenza, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Ad ogni modo l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza

tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In quest’ottica assumono rilievo decisivo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Su questi profili si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).